


AIDInformazioni

RIVISTA SEMESTRALE DI SCIENZE DELL'INFORMAZIONE

NUMERO 3-4

ANNO 42

LUGLIO-DICEMBRE 2024



AIDAinformazioni

RIVISTA SEMESTRALE DI SCIENZE DELL'INFORMAZIONE

Fondata nel 1983 da Paolo Bisogno

Proprietario della rivista:

Università della Calabria

Direttore Scientifico:

Roberto Guarasci, *Università della Calabria*

Direttore Responsabile:

Fabrizia Flavia Sernia

Comitato scientifico:

Anna Rovella, *Università della Calabria*;

Maria Guercio, *Sapienza Università di Roma*;

Giovanni Adamo, *Consiglio Nazionale delle Ricerche* †;

Claudio Gnoli, *Università degli Studi di Pavia*;

Ferruccio Diozzi, *Centro Italiano Ricerche Aerospaziali*;

Gino Roncaglia, *Università della Toscana*;

Laurence Favier, *Université Charles-de-Gaulle Lille 3*;

Madjid Ihadjadene, *Université Vincennes-Saint-Denis Paris 8*;

Maria Mirabelli, *Università della Calabria*;

Agustín Vivas Moreno, *Universidad de Extremadura*;

Douglas Tudhope, *University of South Wales*;

Christian Galinski, *International Information Centre for Terminology*;

Béatrice Daille, *Université de Nantes*;

Alexander Murzaku, *College of Saint Elizabeth, USA*;

Federico Valacchi, *Università di Macerata*.

Comitato di redazione:

Antonietta Folino, *Università della Calabria*;

Erika Pasceri, *Università della Calabria*;

Maria Taverniti, *Consiglio Nazionale delle Ricerche*;

Maria Teresa Chiaravallotti, *Consiglio Nazionale delle Ricerche*;

Assunta Caruso, *Università della Calabria*;

Claudia Lanza, *Università della Calabria*.

Segreteria di Redazione:

Valeria Rovella, *Università della Calabria*

Editrice: Cacucci Editore S.a.s.

Via D. Nicolai, 39 – 70122 Bari (BA)

www.cacuccieditore.it

e-mail: riviste@cacuccieditore.it

Telefono 080/5214220

AIDAinformazioni

RIVISTA SEMESTRALE DI SCIENZE DELL'INFORMAZIONE

«AIDAinformazioni» è una rivista scientifica che pubblica articoli inerenti alle Scienze dell'Informazione, alla Documentazione, all'Archivistica, alla Gestione Documentale e all'Organizzazione della Conoscenza ma amplia i suoi confini in ulteriori campi di ricerca affini quali la Terminologia, la Linguistica Computazionale, la Statistica Testuale, ecc. È stata fondata nel 1983 quale rivista ufficiale dell'Associazione Italiana di Documentazione Avanzata e nel febbraio 2014 è stata acquisita dal Laboratorio di Documentazione dell'Università della Calabria. La rivista si propone di promuovere studi interdisciplinari oltre che la cooperazione e il dialogo tra profili professionali aventi competenze diverse, ma interdipendenti. I contributi pubblicati affrontano questioni teoriche, metodologie adottate e risultati ottenuti in attività di ricerca o progettuali, definizione di approcci metodologici originali e innovativi, analisi dello stato dell'arte, ecc.

«AIDAinformazioni» è riconosciuta dall'ANVUR come rivista di Classe A per l'Area 11 – Gruppo Scientifico Disciplinare 11/HIST-04 – Scienze del libro, del documento e storico-religiose e come rivista scientifica per le Aree 10 – Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche; 11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche; 12 – Scienze giuridiche; 14 – Scienze politiche e sociali. È anche annoverata dall'ARES (Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur) tra le riviste scientifiche dell'ambito delle Scienze dell'Informazione e della Comunicazione. La rivista è, inoltre, indicizzata in: ACNP – Catalogo Italiano dei Periodici; BASE – Bielefeld Academic Search Engine; ERIH PLUS – European Reference Index for the Humanities and Social Sciences – EZB – Elektronische Zeitschriftenbibliothek – Universitätsbibliothek Regensburg; Gateway Bayern; KVK – Karlsruhe Virtual Catalog; The Library Catalog of Georgetown University; SBN – Italian union catalogue; Ulrich's; Union Catalog of Canada; LIBRIS – Union Catalogue of Swedish Libraries; Worldcat.

I contributi sono valutati seguendo il sistema del *double blind peer review*: gli articoli ricevuti sono inviati in forma anonima a due referee, selezionati sulla base della loro comprovata esperienza nei topics specifici del contributo in valutazione.

AIDAinformazioni

Anno 42

N. 3-4 – luglio-dicembre 2024

CACUCCI  EDITORE
BARI

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© 2024 Cacucci Editore – Bari

Via Nicolai, 39 – 70122 Bari – Tel. 080/5214220

<http://www.cacuccieditore.it> e-mail: info@cacucci.it

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

Sommario

Contributi

ALESSANDRO ALFIER, Il nuovo regolamento eIDAS e alcune “quisquillie” archivistiche	9
FETTA BELGACEM, MARC TANTI, Exploration du réseau numérique YouTube autour de la santé des militaires : quelles sont les thématiques des discours, les sources d’informations et les acteurs de la communication ?	29
ELENA CARDILLO, LUCILLA FRATTURA, Assisted morbidity coding: the SISCO.web use case for identifying the main diagnosis in Hospital Discharge Records	51
VALERIA FEDERICI, A humanistic approach to <i>datafication</i>	79
ROSA PARLAVECCHIA, Testimonianze di un impegno culturale per l’Università di Salerno. Le carte di Alfonso Menna	101
FLAVIA SCIOLETTE, ANDREA BELLANDI, EMILIANO GIOVANNETTI, SIMONE MARCHI, CompL-it: a Computational Lexicon of Italian	119

Rubriche

CLAUDIO GNOLI, Non solo libri	151
-------------------------------	-----

Contributi

Il nuovo regolamento eIDAS e alcune “quisquilie” archivistiche

Alessandro Alfier*

Abstract: The essay analyses the rules relating to electronic archiving services, as regulated by the new European regulation called eIDAS 2. The analysis, starting from the use of the ambiguous term archiving, tries to clarify the relationship between the new electronic archiving services, on the one hand, and the contexts and systems of records management, digital preservation and digital custody, on the other. It therefore seeks to contextualize the new archiving services within the life cycle of electronic records, as defined by archival theory and methodology. The analysis finally includes a comparison between the paradigm of the electronic archiving services and the Italian model of digital preservation, highlighting some of its functional anomalies.

Keywords: Digital preservation, eIDAS, Electronic archiving service, Electronic record, Records management.

1. Introduzione

Negli ultimi mesi si è molto dibattuto del regolamento europeo eIDAS, che nella sua nuova versione innova la precedente risalente al 2014¹. Le esigenze che hanno indotto a modificare il regolamento sono molteplici, come anche emerge dai considerando che anticipano gli articoli del testo normativo vero e proprio. Da un punto di vista generale, si può però ritenere che eIDAS 2 – come è stata ribattezzata la nuova versione del regolamento – miri soprattutto

* Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione, Roma, Italia. alessandro.alfier@mef.gov.it.

¹ Regolamento (UE) n. 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, entrato in vigore il 20 maggio 2024 e che modifica il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e dei servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno. Il testo consolidato del Regolamento n. 910/2014, a seguito delle modifiche introdotte nel 2024, è consultabile all'indirizzo <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0910-20240520>.

to a migliorare l'efficacia del precedente strumento normativo², per realizzare una maggiore armonizzazione contro i rischi e i costi dell'odierna frammentazione, dovuta all'uso di soluzioni nazionali divergenti in tema di identità digitale e di servizi fiduciari. L'orizzonte a cui si guarda come a un obiettivo è, dunque, quello di un'Unione europea in cui si possa avere, finalmente, un coeso ecosistema digitale a dispetto delle barriere transfrontaliere³. Tanto è vero che il nuovo regolamento si preoccupa, in particolare, di garantire un livello uniforme per la qualità, l'affidabilità e la sicurezza dei processi di identificazione elettronica e dei servizi fiduciari, indipendentemente dal luogo in cui essi prendono forma⁴. Proprio questa finalità di carattere generale spiega poi il perché del ricorso alla normazione sovranazionale. Lo sviluppo di un effettivo quadro europeo per l'identità digitale e per i servizi fiduciari non può essere conseguito, in misura sufficiente, dalle azioni dei singoli stati membri, potendo invece essere più efficacemente supportato da un intervento dell'Unione europea, chiamata allora a legiferare in base al principio di sussidiarietà e a quello di proporzionalità⁵ e ricorrendo allo specifico strumento del regolamento in luogo della direttiva⁶.

Tra le molte innovazioni realizzate, in eIDAS 2 si ritrova anche una novità che, in prima battuta, sembra più direttamente riconducibile alle dinamiche del mercato e agli sviluppi tecnologici in essere: quella dell'espansione dell'elenco dei servizi fiduciari presi in considerazione dallo stesso regolamento. Rispetto al testo del 2014, oggi si aggiungono tre nuovi servizi fiduciari la cui prestazione, anche qualificata, è normata da eIDAS: quelli legati all'archiviazione elettronica, ai registri elettronici e ai dispositivi per la generazione di firme e sigilli elettronici a distanza. Con riferimento ai primi, che probabilmente più interessano coloro che si occupano di scienze e tecniche documentali, non sembra che la loro inclusione nel regolamento sia stata motivata da particolari riflessioni, al di là delle esigenze emerse dal mercato delle tecnologie per

² (Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea. 2024, considerando n. 1).

³ (Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea. 2024, considerando n. 7).

⁴ (Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea. 2024, considerando n. 71).

⁵ (Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea. 2024, considerando n. 76).

⁶ Il caso eIDAS sembra rientrare in un preciso orientamento adottato di recente dagli organismi legislativi europei: «sotto il profilo della tecnica della normazione, dopo una prima fase più rispettosa delle prerogative dei singoli stati membri, è prevalsa la tendenza all'adozione di atti direttamente vincolanti. A partire dai primi anni duemila, si è passati dalle direttive di armonizzazione alla moltiplicazione di strumenti regolamentari. Il superamento del modello della direttiva è stato giustificato con la necessità di eliminare le barriere al funzionamento del mercato interno, riducendo la frammentazione normativa – storicamente un ostacolo alle dinamiche concorrenziali – e contribuendo a raggiungere una maggiore certezza giuridica, attraverso un insieme armonizzato di regole fondamentali che fanno ricorso a standard tecnologici comuni» (Belisario 2024, 34).

l'informazione e la comunicazione. A tal proposito, in un considerando che precede gli articoli veri e propri si legge:

molti stati membri hanno introdotto requisiti nazionali per i servizi che forniscono un'archiviazione elettronica sicura e affidabile al fine di consentire la conservazione a lungo termine di dati elettronici e documenti elettronici, nonché per i servizi fiduciari associati. Al fine di garantire la certezza giuridica, la fiducia e l'armonizzazione in tutti gli stati membri, è opportuno istituire un quadro giuridico per i servizi di archiviazione elettronica qualificati, ispirato al quadro per gli altri servizi fiduciari di cui al presente regolamento. Il quadro giuridico per i servizi di archiviazione elettronica qualificati dovrebbe offrire ai prestatori di servizi fiduciari e agli utenti un pacchetto di strumenti efficienti che comprenda requisiti funzionali per il servizio di archiviazione elettronica, nonché chiari effetti giuridici in caso di utilizzo di un servizio di archiviazione elettronica qualificato. Tali disposizioni dovrebbero applicarsi ai dati elettronici e ai documenti elettronici creati in forma elettronica e ai documenti cartacei che sono stati scannerizzati e digitalizzati⁷.

Al di là di quali siano state le reali motivazioni del legislatore europeo, si può però osservare che tale inclusione va a colmare una lacuna importante della precedente versione di eIDAS. Se si vuole costruire uno spazio giuridico all'interno dell'Unione europea, in cui il ricorso alle tecnologie digitali permetta ai cittadini, alle imprese e ai soggetti pubblici di interagire in piena fiducia e senza incertezze, risulta allora inevitabile affrontare anche il tema della credibilità dei documenti prodotti elettronicamente⁸. Ciò in ragione del fatto che da sempre lo strumento documentale ha una natura performativa che gli permette di plasmare, con modalità efficaci e collaudate, i rapporti tra i membri del consesso sociale (Alfieri 2023; Yeo 2017; Yeo 2010). La previsione di servizi per l'archiviazione elettronica, che permettano di riproporre su scala digitale la forza performativa del documento già apprezzata nel tradizionale contesto analogico, costituisce di fatto una risposta a quella esigenza, al di là del grado di consapevolezza presente negli organismi europei che hanno emanato eIDAS 2. Forse questa novità è anche la cartina di tornasole di una maggiore maturità sui temi più strettamente documentali da parte dei decisori europei. Alcuni osservatori, infatti, si sono spinti ad affermare che dall'esigenza

⁷ (Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea. 2024, considerando n. 66).

⁸ Osserva a questo proposito Patrizia Sormani: «uno dei principali scopi del [nuovo] regolamento eIDAS è quello di facilitare le transazioni elettroniche [...], permettendo di effettuare operazioni in modo sicuro. Ogni transazione, di qualunque genere sia, di fatto genera dati che aggregati nelle diverse forme divengono documento informatico, anch'esso da tutelare. Con il nuovo regolamento si assiste ad un'evoluzione [...] Quanto previsto fino ad ora non basta più, non è più sufficiente a garantire le transazioni elettroniche e le persone poste al centro della transazione, in quanto soggetti attivi protagonisti. Va tutelata la persona, i suoi dati, favorite le transazioni sicure e *tutelati i documenti e dati informatici generati dalle stesse*» (Sormani 2024, 129. Il corsivo è di chi scrive [N.d.A.]).

di regolare i servizi per l'archiviazione elettronica traspare un cambiamento di approccio: finalmente «si riconosce l'insufficienza della firma [e delle connesse tecniche crittografiche] per garantire l'integrità e l'autenticità dei documenti digitali a lungo termine» (Belisario 2024, 40)⁹. Tra l'altro, nel considerando sopra citato, si insiste su una nozione piuttosto ampia di documento elettronico: inclusiva non solo di quei documenti elettronici testuali che si presentano con forme facilmente intelligibili dagli umani, in quanto richiamano da vicino quelle della documentazione cartacea, ma anche dei sempre più diffusi flussi di dati, strutturati in linguaggi *machine-readable*. Nozione questa che, fortunatamente, appare coerente con quanto già previsto dal nostro legislatore nazionale, che nel *Codice dell'amministrazione digitale* definisce il documento informatico come quella particolare fattispecie di documento elettronico che veicola non solo la rappresentazione informatica di atti o fatti giuridicamente rilevanti, ma anche la rappresentazione di dati significativi sul piano giuridico (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82)¹⁰.

Sembra così emergere uno scenario piuttosto rassicurante per coloro che hanno a cuore i temi documentali. La più recente versione di eIDAS pare, infatti, dischiudere una nuova fase: quella in cui, nel dominio dei servizi fiduciari e non sottoposti alla regolamentazione europea, il documento digitale e il correlato archivio elettronico trovano la loro giusta collocazione, aprendosi al contempo degli spazi di azione per le tecniche di conservazione documentale e per quelle teorie archivistiche che hanno saputo – più di altre – aggiornarsi sotto la spinta dell'attuale scenario tecnologico. Tutto bene, dunque, sotto il cielo di eIDAS 2?

2. I servizi di archiviazione elettronica: un'incerta collocazione tra gestione documentale e conservazione?

Nel dibattito italiano sono molti coloro che, nel commentare la nuova versione del regolamento europeo, hanno evidenziato come la previsione dei servizi per l'archiviazione elettronica costituisca una grande opportunità per il

⁹ Andrea Lisi indica addirittura un cambio di passo rivoluzionario: «in eIDAS 2 finalmente ci si occupa (e ci si preoccupa) di “e-archiving”, [dunque] di registrazioni affidabili e di documenti in grado di salvaguardare la nostra memoria digitale, preservando la fonte di provenienza. E, in un mondo ormai tristemente caratterizzato dalla diffusione sistematica di deep fake e fake news [...] questa attenzione alle regole dell'archiviazione elettronica finisce per essere un'attività rivoluzionaria». Lo stesso Lisi sottolinea poi come tale cambiamento di approccio sia anche dovuto al riconoscimento della maturità dell'elaborazione normativa e delle pratiche nazionali di alcuni stati membri, tra cui il nostro: «possiamo senz'altro sottolineare che l'Italia abbia fatto da apripista per favorire questa evoluzione del senso stesso e della necessità (oltre che dei modi e mezzi) di documentare affidabilmente nel mondo digitale» (Lisi 2024, 44, 50).

¹⁰ Art. 1, comma 1, lettera p.

nostro paese. L'Italia, infatti, sotto la spinta di una normativa consolidata nel campo dei servizi per la conservazione digitale, può vantare una maturità non solo in termini di tecnologia, ma anche di organizzazione e di processi destinati all'archiviazione elettronica. Ricorda, a questo proposito, una studiosa come Maria Guercio che «l'esperienza italiana è di grande importanza per l'Europa, dato che nessun altro paese ha alle spalle un'applicazione ventennale di norme specifiche sulla conservazione e dieci anni di attività nel campo dell'accreditamento e, quindi, di analisi critica dei sistemi conservativi digitali esistenti» (Guercio 2023)¹¹. Ancor più ottimistiche appaiono poi le previsioni espresse da un soggetto direttamente chiamato in causa, l'associazione che riunisce le imprese che operano nel settore dei servizi per la conservazione digitale: «è evidente come l'esperienza fino ad oggi maturata in ambito italiano rappresenterà un valore aggiunto e giocherà un ruolo importante [rispetto allo sviluppo dei servizi per l'archiviazione elettronica previsti dal regolamento europeo] [...] Dunque, non ci aspettiamo impatti considerevoli e, anzi, è naturale pensare alla possibilità concreta che il modello italiano possa essere esportato all'interno di un contesto europeo» (Pomarico 2024). Nelle retrovie di tanto ottimismo, giustificato per diverse ragioni se retrospettivamente si guarda alla prima versione del regolamento europeo che non affrontava il dominio documentale, mi sembra però di intravedere alcune criticità piuttosto dense. Queste si fanno più visibili se valutiamo i servizi per l'archiviazione elettronica, previsti da eIDAS 2, alla luce della sostenibilità del ciclo di vita del documento digitale e degli archivi elettronici.

Il groviglio si evidenzia a partire dalla scelta terminologica compiuta dagli estensori del regolamento europeo: il ricorso, piuttosto infelice, al termine di archiviazione¹². Infelice perché foriero di ambiguità. Lo segnala, in qualche modo, anche il white paper *eIDAS Trust Electronic Archiving Services supported*

¹¹ «Nonostante alcuni limiti iniziali, il modello seguito fino al 2020 in Italia – dopo un lungo e tortuoso percorso iniziato addirittura nel 1994 – ha avuto il merito di responsabilizzare il settore pubblico sulle criticità e difficoltà del mantenimento nel tempo delle memorie digitali e costretto le aziende di settore a confrontarsi con misure di qualità e audit basate su standard internazionali [...] L'approvazione con determinazione AgID del 2020 delle *Linee guida per la formazione, gestione e conservazione di documenti informatici* ha consolidato e ulteriormente qualificato il percorso adottato in Italia, anche se si è reso necessario – in quell'occasione proprio a seguito di un intervento della Commissione europea chiamata a esprimersi preventivamente sulla normativa italiana – abolire il regime nazionale di accreditamento dei depositi di conservazione e stabilire un più limitato sistema di controlli definito da un regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici del dicembre 2021. Non è escluso che proprio il passaggio obbligato a Bruxelles, per l'approvazione della nostra regolamentazione nazionale [...] abbia richiamato l'attenzione delle istituzioni europee sulla necessità di un intervento normativo sovra-nazionale di allineamento e normallizzazione, quello appunto che [...] si è concretizzato con la modifica del regolamento eIDAS» (Guercio 2023).

¹² *Archiving* nella versione inglese di eIDAS 2 e *archivo* in quella spagnola.

by the eArchiving Initiative¹³. Questa fonte riconosce che «in some contexts, digital preservation could be used as a synonym for electronic archiving» (eArchiving Initiative 2024, 4): come a dire che in altri contesti l'espressione archiviazione elettronica potrebbe, invece, essere intesa con un significato non avvicicabile a quello di preservazione digitale o – secondo gli usi terminologici prevalenti nel nostro paese – di conservazione digitale. Il termine archiviazione, infatti, nel contesto della disciplina, delle metodologie e delle pratiche archivistiche può essere dilatato per identificare delle sedimentazioni documentarie che si collocano in fasi assai diverse del ciclo di vita documentale: tanto in quella della gestione documentale, quanto in quella della conservazione digitale vera e propria (Giunta e Marti 2024, 163)¹⁴. Se poi si guarda alla

¹³ Nella pagina web di presentazione del white paper sono illustrate le ragioni che hanno motivato la sua redazione: «the eArchiving Initiative of the European Commission has produced a White Paper setting out how we can support the implementation of new electronic archiving services established under the amended Regulation (EU) No 910/2014, known as eIDAS 2 [...] In essence, the eArchiving Initiative represents a concerted endeavour to fortify the digital infrastructure of the European Union [...] As a result of the outcomes of the Archiving Initiative and preceding projects, a set of tools, specifications and procedures can be offered to support the implementation of the electronic archiving trust services [...] The rationale behind the eIDAS 2 electronic archiving trust service is largely consistent with the purpose and objectives of the eArchiving Initiative» (European Union 2024). Quanto poi alla eArchiving Initiative, si tratta di un progetto finanziato dalla Commissione europea e gestito per conto di quest'ultima dall'E-ARK Consortium. Tanto è vero che l'eArchiving Initiative si può considerare come l'ultima di una serie di iniziative, sponsorizzate sempre dalla Commissione europea, che nel tempo hanno coinvolto l'E-ARK Consortium (il primo E-ARK project, seguito poi dall'E-ARK4ALL e dall'E-ARK3 project). Questo consorzio ha la finalità di sviluppare gli standard, gli strumenti e le buone pratiche con cui affrontare le sfide correlate alla preservazione non solo dei documenti elettronici, ma di una pluralità di forme con cui si rappresentano oggi i contenuti digitali, diffondendo poi il patrimonio di conoscenze elaborato. Nella sua funzione di supporto all'implementazione dei nuovi servizi di archiviazione elettronica previsti da eIDAS 2, l'eArchiving Initiative partecipa al CEN/TC 468 Technical Committee on preservation of digital information, che a sua volta ha avviato la definizione di requisiti funzionali e tecnologici inerenti proprio all'archiviazione elettronica. Dall'attività di questo organismo potrebbero derivare quelle indicazioni tecniche di maggior dettaglio previste dalla nuova versione di eIDAS: «entro il 21 maggio 2025 la Commissione [...] stabilisce un elenco di norme di riferimento [*reference standards* nella versione in lingua inglese del regolamento] e, se necessario, stabilisce specifiche e procedure applicabili ai servizi di archiviazione elettronica qualificati. Si presume che i requisiti dei servizi di archiviazione elettronica qualificati siano rispettati ove un servizio di archiviazione elettronica qualificato sia conforme a tali norme, specifiche e procedure» (Testo consolidato del Regolamento (UE) n. 910/2014, art. 45 undecies, comma 2).

¹⁴ A titolo d'esempio nella normativa italiana in vigore il termine di archiviazione compare: all'art. 50, comma 4 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, riferito al contesto della gestione documentale; all'art. 68, comma 3 dello stesso D.P.R., riferito però all'ambito della conservazione permanente; in più punti della *Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici* (Agenzia per l'Italia Digitale 2021), riferito sia alla gestione documentale che alla conservazione digitale.

definizione che il regolamento europeo fornisce per i servizi di archiviazione elettronica, l'ambiguità non sembra alleggerirsi più di tanto. Nella versione inglese di eIDAS l'*electronic archiving* è definito come «a service ensuring the receipt, storage, retrieval and deletion of electronic data and electronic documents in order to ensure their durability and legibility as well as to preserve their integrity, confidentiality and proof of origin throughout the preservation period»¹⁵. A una prima lettura, sembrerebbe che si stia facendo riferimento a un servizio che non possa funzionalmente essere collocato nel contesto di un sistema di gestione documentale. Quel servizio, infatti, appare destinato a ricevere dei dati e dei documenti elettronici originariamente generati altrove e su cui poi, in una fase successiva a quella di produzione, lo stesso è chiamato a svolgere una serie di funzioni. Questa impressione iniziale muta però se ci soffermiamo a raffrontare tale definizione normativa con la nozione di *records management* che si ritrova nel principale standard di gestione documentale, l'ISO 15489-1:2016: «field of management responsible for the efficient and systematic control of the creation, receipt, maintenance, use and disposition of records» (International organization for standardization 2016, 3). In questo confronto colpiscono alcuni parallelismi. In primo luogo il ricorso comune al termine *receipt*. Coloro che sono più esperti nel campo del *records management* sanno bene che un sistema di gestione documentale non è propriamente un contesto in cui il documento elettronico possa essere generato, ma in termini più precisi esso si identifica con uno scenario in cui l'oggetto documentale è ricevuto o meglio catturato: *capture* è, non a caso, il termine inglese che ricorre in questo standard ISO¹⁶ e che con riferimento alla terminologia italiana di settore potremmo tradurre con registrazione. Cattura con cui sottomettere il documento alle policy, alle funzioni e alle responsabilità che compongono la gestione documentale, così da farlo sedimentare, con modalità coerenti e

¹⁵ Testo consolidato del Regolamento (UE) n. 910/2014, art. 3, comma 48. Al comma 49 dello stesso articolo si definisce poi il servizio qualificato di archiviazione elettronica come un servizio «fornito da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 45 undecies». Quest'ultimo, a sua volta, stabilisce che «i servizi di archiviazione elettronica qualificati soddisfano i requisiti seguenti: a) sono forniti da prestatori di servizi fiduciari qualificati; b) utilizzano procedure e tecnologie in grado di garantire la durabilità e la leggibilità dei dati elettronici e dei documenti elettronici oltre il periodo di validità tecnologica e almeno per tutto il periodo di conservazione legale o contrattuale, preservandone nel contempo l'integrità e l'esattezza dell'origine; c) assicurano che tali dati elettronici e tali documenti elettronici siano conservati in modo tale da essere protetti dal rischio di perdita e alterazione, ad eccezione delle modifiche riguardanti il loro supporto o il loro formato elettronico; d) consentono alle parti autorizzate, facenti affidamento sulla certificazione, di ricevere una relazione in un modo automatizzato, in cui si conferma che i dati elettronici e i documenti elettronici consultati da un archivio elettronico qualificato godono della presunzione di integrità dei dati, dall'inizio del periodo di conservazione fino al momento della consultazione».

¹⁶ Lo stesso standard prevede uno specifico processo denominato *capturing records* (International organization for standardization 2016, 16-17).

controllate, nell'archivio digitale dell'organizzazione e a prescindere da dove originariamente lo stesso documento sia stato generato. Tanto è vero che lo stesso standard ISO, quando si addentra più nel dettaglio del concetto di *records system*, tralascia del tutto il termine *creation*: «information system which captures, manages and provides access [...] to records over time [...] A records system can consist of technical elements, such as software [...] and non-technical elements including policy, procedures, people and other agents, and assigned responsibilities» (International organization for standardization 2016, 3). Se consideriamo, infatti, il dominio di una certa organizzazione le fonti di produzione documentale sono diverse, ma in senso stretto tutte esterne al sistema di gestione documentale propriamente detto: lo sono certamente quelle da cui derivano i documenti che provengono dal fronte esterno dell'organizzazione, ma poi anche quelle da cui si originano i flussi documentali ad essa interni. Tra quest'ultimi si devono annoverare non solo i documenti generati per mezzo di software di *document management system* o di *content management system* e finalizzati alla creazione collaborativa di contenuti – software più o meno integrati con il sistema di gestione documentale – ma anche i documenti prodotti dai cosiddetti *applicativi verticali*, finalizzati non a un uso trasversale da parte dell'organizzazione, ma rispondenti alle esigenze legate ad ambiti settoriali di attività dell'ente¹⁷. Ebbene questa pluralità di fonti documentali riesce ad alimentare un archivio digitale – unitario e completo – solo se il sistema di gestione documentale si dimostra efficace nei processi di cattura¹⁸. Tanto che potremmo dire che quella frammentazione di cui è portatore lo scenario digitale, in particolare sul fronte documentale, trova un possibile baluardo solo in sistemi di *records management* pervasivi nelle loro capacità di cattura e

¹⁷ Ad esempio gli applicativi per la gestione del personale, per la gestione del budget o per il controllo di gestione.

¹⁸ Non a caso sul processo di cattura o registrazione insistono, come su un aspetto davvero rilevante, i *Model Requirements for the Management of Electronic Records*, al punto da prevedere proprio per tale processo una serie di requisiti ad hoc: «documents made or received in the course of business become records when they are set aside, that is, “captured” into the ERMS [Electronic records management system] [...] In many cases, documents that are set aside, or captured, become records by being bound to a business process, for example as happens in a workflow [...] In other cases there may be a policy that every document relating to a business matter must become a record, even if it does not formally participate in a business process. In yet other circumstances however, the process of capture will be initiated selectively by a user. Determination of which documents should be captured into a records system should be based on an analysis of the regulatory environment, business and accountability requirements and the risk of not capturing the records [...] Electronic documents that are generated or received in the course of business processes originate from both internal and external sources [...] They may arrive through different communication channels e.g. local area network, wide area network, electronic mail, facsimile, letter post (to be scanned) [...] A flexible input system is required to capture documents with good management controls so that these diverse requirements are addressed» (European Commission 2001, 12, 39).

quindi massimamente ricettivi rispetto alla miriade di fonti documentali che investono, esternamente e internamente, una certa organizzazione.

Le similarità che ci inducono a ritenere, almeno in teoria, il servizio di archiviazione elettronica previsto da eIDAS 2 più ubiquo rispetto a quanto appaia a prima vista – tanto da poterlo avvicinare anche alla fase di gestione documentale e non solo a quella di conservazione digitale – sono però anche altre. Insistendo ancora nel raffronto con l'ISO 15489-1:2016, ci si accorge di una definizione di documento che ricalca quella prevista dal regolamento europeo, per quanto attiene al superamento del tradizionale dualismo tra dato e documento. Lo standard, infatti, definisce quest'ultimo proprio nei termini di informazione: un'informazione da usarsi come evidenza¹⁹, per provare l'esecuzione di una transazione e utilizzabile pertanto anche a fini giuridici (International organization for standardization 2016, 2). In questo modo l'ISO sembra rifarsi a una nozione di documento la cui cattura, in un idoneo sistema di gestione documentale, lo rende un *surrogato* rappresentativo. Capace quindi, con piena validità ed efficacia, di stare in luogo di quanto rappresentato e dunque di una porzione di realtà²⁰ che, dal qui ed ora in cui si è concretizzata, deve essere proiettata e mantenuta in vita – appunto in forma di evidenza o surrogato – per un tempo e uno spazio potenzialmente indefiniti. Una nozione che quindi inevitabilmente riporta in auge le capacità performative del documento nel plasmare i rapporti tra i consociati. Questo rimando alla dimensione di evidenza è interessante perché, a sua volta, richiama da vicino alcune previsioni di eIDAS proprio in tema di servizi per l'archiviazione elettronica:

ai dati elettronici e ai documenti elettronici conservati mediante un servizio di archiviazione elettronica non vengono negati gli *effetti giuridici* né l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari per il solo motivo della loro forma elettronica o perché non sono conservati mediante un servizio di archiviazione elettronica qualificato [...] I dati elettronici e i documenti elettronici conservati mediante un servizio di archiviazione elettronica qualificato godono della *presunzione* della loro integrità e della correttezza della loro origine per la durata del periodo di conservazione da parte del prestatore di servizi fiduciari qualificato²¹.

¹⁹ *Evidence* nell'originale testo inglese dello standard, che addirittura ricorre all'espressione *authoritative evidence of business* per delineare l'essenza di un documento in quanto catturato e mantenuto all'interno di un sistema di gestione documentale (International organization for standardization 2016, 3-4).

²⁰ O per meglio dire di una *transaction*, tanto per usare la terminologia propria dello standard: «transaction: smallest unit of a work process [...] consisting of an exchange between two or more participants or systems [...] work process is one or more sequences of actions required to produce an outcome that complies with governing rules» (International organization for standardization 2016, 3).

²¹ Testo consolidato del Regolamento (UE) n. 910/2014, art. 45 undecies. I corsivi sono di chi scrive [N.d.A.].

Anche in questo passaggio del regolamento europeo – come nello standard ISO dedicato alla gestione documentale – si sta, dunque, trattando del documento elettronico come evidenza, con conseguenti effetti sul piano giuridico, un'evidenza che in alcuni casi può assumere una particolare forza: quella della presunzione di genuinità, tale per cui la falsità del documento non può essere semplicemente dichiarata, ma deve essere puntualmente dimostrata. Tra l'altro questo stesso documento può operare performativamente, come evidenza o surrogato, solo nella misura in cui esso possieda delle precise qualità, che gli sono indistintamente garantite sia dall'assoggettamento ai servizi di archiviazione elettronica previsti dalla normativa europea, sia dalla cattura e mantenimento da parte di un sistema di gestione documentale conforme allo standard ISO. In eIDAS 2, infatti, il ricorso ai nuovi servizi ha il fine di garantire ai dati e ai documenti elettronici la «durability and legibility as well as [...] their integrity [...] and proof of origin»²². Qualità queste che, sostanzialmente, trovano un loro esatto corrispettivo nell'ISO 15489-1:2016, allorquando si afferma che la gestione documentale si basa su documenti intesi come informazioni che «regardless of form or structure, are authoritative evidence of business when they possess the characteristics of authenticity, reliability, integrity and usability» (International organization for standardization 2016, 3)²³.

Alle considerazioni finora svolte va aggiunto un ulteriore elemento che, dal punto di vista teorico e al di là delle intenzioni del legislatore europeo, fanno oscillare, come un pendolo, i nuovi servizi per l'archiviazione elettronica tra la fase della gestione documentale e quella della conservazione digitale. Nella versione italiana e in quella inglese del testo consolidato del regolamento eIDAS si legge che un servizio di archiviazione elettronica consente

la ricezione, la *conservazione*, la consultazione e la cancellazione di dati elettronici e documenti elettronici al fine di garantirne la durabilità e leggibilità nonché di *preservarne* l'integrità, la riservatezza e la prova dell'origine per tutto

²² Testo consolidato del Regolamento (UE) n. 910/2014, art. 3, comma 48.

²³ L'*authenticity*, così come intesa nel dominio ISO, non è altro se non quella provenienza del documento che può essere provata e indicata anche nel regolamento europeo; la *usability* citata nello standard ricomprende, come un suo aspetto importante, la *legibility* individuata da eIDAS. L'unica caratteristica documentale che non compare, espressamente, nella norma europea è quella della *reliability*, che nella terminologia adottata da ISO fa riferimento alla capacità rappresentativa del documento, dunque alla sua veridicità rispetto alla porzione di realtà rappresentata. È anche vero però che la qualità della *reliability* è implicita in eIDAS 2, considerato che lo stesso regolamento europeo stabilisce che ai dati e documenti elettronici, in ragione del fatto di essere conservati da un servizio di archiviazione elettronica, non possono essere negati «gli effetti giuridici né l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari» (Testo consolidato del Regolamento (UE) n. 910/2014, art. 45 undecies, comma 1). Sarebbe, infatti, una vera contraddizione in termini che il documento, riconosciuto come dotato di validità sul piano giuridico e di efficacia sul piano probatorio, non fosse al contempo veridico, seppure relazionato a una nozione di veridicità non assoluta, ma relativa, in quanto conforme alle convezioni del sistema di diritto e del sistema sociale.

il periodo di conservazione

the receipt, *storage*, retrieval and deletion of electronic data and electronic documents in order to ensure their durability and legibility as well as to *preserve* their integrity, confidentiality and proof of origin throughout the *preservation period*²⁴.

Così nel passaggio da una lingua all'altra della stessa norma si ritrova, sorprendentemente, che al termine inglese di *storage* è subentrato quello italiano di conservazione²⁵. Sorprendentemente perché essi non sono traducibili l'uno nell'altro. Nel linguaggio tecnico essi, infatti, afferiscono a processi ben distinti: mi verrebbe da dire abissalmente distinti²⁶. Altra differenza che emerge, analizzando questo articolo di eIDAS nelle sue due diverse formulazioni linguistiche, è legata all'espressione usata per indicare la durata temporale rispetto a cui devono essere assicurate, dal servizio di archiviazione elettronica, le qualità documentali essenziali: nella versione italiana si fa riferimento al *periodo di conservazione*, mentre in quella inglese si rimanda al *preservation period*. Rileggendo il testo italiano – in cui compaiono ben due occorrenze di conservazione e un'unica occorrenza di preservazione – si ha quasi l'impressione che per il suo redattore la conservazione sia null'altro che un sinonimo di preservazione, come se si trattasse di due termini esattamente intercambiabili, senza alcuna sfumatura di significato. Ma è davvero così o siamo forse dinnanzi a una forzatura semantica e concettuale?

3. I servizi di archiviazione elettronica: un'incerta collocazione tra conservazione e preservazione?

Se pure volessimo riconoscere che nelle intenzioni del legislatore europeo i nuovi servizi di archiviazione elettronica devono essere ascritti non alla fase della gestione documentale, ma a quella della conservazione digitale – a dispetto di una serie di criticità concettuali – così da evitare, tra l'altro, di dover smorzare l'entusiasmo di quegli operatori economici che nel nostro paese hanno visto in eIDAS 2 la riproposizione del modello nostrano di conservazione digitale, non tutti i dubbi sarebbe comunque tacitati. Sullo sfondo rimarrebbe, infatti, un interrogativo: ammesso e non concesso che i nuovi servizi di archiviazione elettronica non siano pertinenti alla gestione documentale, come essi si collocano invece rispetto alla differenza funzionale tra conservazione

²⁴ Testo consolidato del Regolamento (UE) n. 910/2014, art. 3, comma 48. I corsivi sono di chi scrive [N.d.A.].

²⁵ Più correttamente nella versione spagnola del regolamento europeo l'inglese *storage* è reso con il termine castigliano di *almacenamiento* e non con il termine, pure esistente, di *conservación*.

²⁶ Sulle differenze sostanziali tra i processi di storage e quelli di conservazione si rinvia ad alcune osservazioni di Federico Valacchi (Valacchi 2006, 78-79).

e preservazione digitale, considerata tra l'altro l'incertezza terminologica che traspare dalla versione italiana del regolamento europeo osservata in chiusura del capitolo precedente?

In ambito italiano questo quesito probabilmente appare oggi come singolare, in ragione del fatto che nell'attuale contesto si è persa, per lo più, la percezione della distinzione tra quei due concetti. In realtà il termine preservazione, da sempre utilizzato anche se in modo marginale, ha conosciuto a partire da una certa fase un nuovo e più vasto uso: in concomitanza con la diffusione, su larga scala, dei documenti e degli archivi elettronici e sull'onda dell'equivalente termine inglese *preservation* impiegato, in particolare, dalle comunità archivistiche anglosassoni che, per prime, si sono trovate a confrontarsi con le sfide poste dalla nuova documentazione digitale. L'enfasi che allora, a partire da quel momento, si è inteso comunicare con il ricorso al termine di preservazione, è ben spiegata da Maria Guercio, nel suo commento a come il nuovo scenario digitale abbia comportato profonde innovazioni per le metodologie e per le prassi archivistiche: «a cominciare dalla constatazione che la conservazione non sia neppure concepibile se non si avviano le attività che la rendono possibile al momento stesso della formazione del sistema documentario informatico e se del personale professionalmente preparato non sia presente nel disegno stesso del sistema» (Guercio 2019, 148). Come a dire che la conservazione della documentazione elettronica richiede di essere largamente anticipata, non solo alla fase di formazione dei documenti, ma addirittura a quella dedicata alla progettazione di quel sistema documentario destinato alla loro cattura. Su questo principio, che impone alla conservazione di farsi *pre-servazione*, si trova a convergere sostanzialmente tutta la letteratura archivistica. Tanto che tale principio può considerarsi pacifico già dalla fine degli anni Novanta del secolo scorso. Non a caso nella *Guide for managing electronic records from an archival perspective*, predisposta nel 1997 dal Committee on electronic records, costituito all'interno dell'International Council on Archives, si afferma:

the preservation should be addressed as early as possible in the life-cycle of records, at the conception stage, and appropriate follow-on actions should be taken in the creation and maintenance stages [...] The best practice is to articulate preservation requirements for archival records at the conception stage, when a record keeping system is being designed [...] A preservation plan should be formulated around these requirements. The plan should delineate how the records should be preserved across time and technology (International Council on Archives – Committee on electronic records 1997, cap. 1.4)²⁷.

²⁷ Sempre nella *Guide* si delinea come la preservazione debba operare, senza soluzione di continuità, ben al di là della fase di design del sistema documentario, dunque anche nelle successive fasi di creazione e mantenimento dei documenti elettronici: «when archival records are identified and a preservation plan established at the conception stage, preservation activity in the creation stage involves monitoring records creation practices to ensure that the records

Su questa necessità che la conservazione dei documenti elettronici si riconfiguri, funzionalmente, come preservazione si insiste ancora oggi nel già citato white paper *eIDAS Trust Electronic Archiving Services supported by the Archiving Initiative*:

a common characteristic of all types of electronic data and electronic documents is their rapid obsolescence, which is primarily due to their technical/technological characteristics. Risks to the integrity, authenticity, and usability of electronic data and electronic documents increase over time [...] [So this scenario] has forced the simultaneous development of approaches, methods, and services to mitigate the risks on the electronic data and electronic documents [...] For this reason, electronic archiving is strongly linked to digital preservation measures. The simple storage or replication of electronic data and electronic documents without considering preservation needs has become the main source of loss of information usability. *Acting in the early stages of electronic archiving is the best option to guarantee the integrity, authenticity and usability of the electronic data and electronic documents* as long as they are needed (European Union 2024, 3-4)²⁸.

Dall'insieme di queste considerazioni emerge, allora, come la preservazione si componga di una serie di funzioni – configurate secondo precisi requisiti – che non devono essere concentrate su una specifico sistema ad hoc, dovendo al contrario essere ubiquamente distribuite su tutti i sistemi che fanno uso di documenti elettronici: a partire da quelli di gestione documentale, che nelle organizzazioni tanto pubbliche quanto private sono chiamati a catturare e a mantenere – e dunque a questo punto anche a preservare – flussi ingenti di documenti elettronici che si sedimentano in archivi digitali. La preservazione, nello scenario digitale, è in altri termini l'altra faccia dell'uso: in qualsiasi contesto in cui si fa un utilizzo, non estemporaneo, di documenti elettronici lì deve operare anche la preservazione, senza sosta e per tutto il periodo di tempo

are created as expected and that they can be available, retrievable and understandable over long periods of time. When there is no archival involvement in the conception stage, the archives should seek to be involved at the earliest possible phase in the life of a system. Solving problems after the fact is likely to be more difficult than preventing such problems ahead of time. Preservation problems are apt to get worse, and more difficult to solve over time. If preservation was not addressed at the conception stage, archivists should analyse records creation practices to determine if it will be possible to preserve the archival records, and to identify any changes that would improve or facilitate preservation [...] During the maintenance stage, monitoring and corrective follow-up actions are necessary to ensure that decisions taken in the conception and creation stages continue to be respected. In the maintenance phase, the record keeping system should be monitored to identify when changes occur, or are likely to occur, that might impact the availability, retrievability or understandability of the records over time. Such changes could occur in the records life cycle, the record keeping system, the enabling technology, or the custody or control of the records» (International Council on Archives – Committee on electronic records 1997, cap. 1.4).

²⁸ Il corsivo è di chi scrive [N.d.A.].

in cui quello stesso uso si dispiega. Non è un caso che lo standard ISO 15489-1:2016 preveda una serie di processi che sono tipici della *preservation*: lo *storing records*, lo *use and reuse* e il *migration and converting records* (International organization for standardization 2016, 17-18). La preservazione così definita deve essere allora distinta dalla conservazione, che più precisamente andrebbe sempre indicata come conservazione permanente. Questa si esercita sulla documentazione elettronica che ha oramai esaurito le ragioni d'uso per le quali è stata originariamente catturata e utilizzata da una certa organizzazione e per un definito periodo di tempo e che nonostante questa perdita di valore d'uso è stata comunque valutata come meritevole di custodia a tempo indefinito, in quanto nel frattempo essa ha acquisito una sopraggiunta utilità d'uso: *in primis* per la ricerca storica e per la ricerca scientifica. Così possiamo tracciare la seguente distinzione: la preservazione deve considerarsi come un complesso di funzioni trasversalmente distribuite nei diversi contesti e sistemi che catturano e fanno uso di documenti elettronici, per il compimento delle attività che sono proprie delle organizzazioni; la conservazione, invece, deve essere riconosciuta come un complesso di funzioni che sono relegate e si concentrano in contesti e sistemi specifici, progettati per il fine esclusivo di custodire il patrimonio documentale in essi trasferito e per metterlo a disposizione di una comunità di utenti terza rispetto alle organizzazioni che, originariamente, si sono servite di quella stessa documentazione elettronica²⁹. Si potrebbe anche dire che mentre la preservazione ha una natura sincrona in rapporto agli usi che presiedono agli originari processi di produzione e cattura dei documenti elettronici, non così la conservazione che in relazione ad essi si pone, invece, su un piano diacronico, tanto da qualificarsi come la fase finale del ciclo di vita documentale. Di queste distinzioni sembra in qualche modo avvedersi lo stesso legislatore europeo, che in uno dei considerando del regolamento che modifica eIDAS riconosce che «le attività degli archivi nazionali e delle istituzioni della memoria, in qualità di organizzazioni preposte alla conservazione del patrimonio documentario nell'interesse pubblico, sono generalmente disciplinate dal diritto nazionale e non forniscono necessariamente servizi fiduciari ai sensi del presente regolamento»³⁰.

Così dinnanzi alla divaricazione funzionale che sussiste tra la dimensione della preservazione e quella della conservazione, si dovrebbe ritenere che i servizi di archiviazione elettronica previsti dal nuovo regolamento europeo

²⁹ In termini archivistici propri i soggetti produttori.

³⁰ (Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea 2024, considerando n. 67). Va in ogni caso tenuto in conto che, come ha stabilito la sezione V della Corte di cassazione con l'ordinanza 7 marzo 2022, n. 7280, in tema di interpretazione delle fonti del diritto unionale i considerando riportati in un regolamento europeo hanno il compito di illustrare le ragioni dell'intervento normativo e ne integrano la motivazione, ma non contengono enunciati di carattere normativo.

siano propriamente di natura preservativa. Interpretazione questa che appare confermata dalla versione in lingua inglese di eIDAS 2, che rispetto alla traduzione italiana si caratterizza – come si è visto – per una maggiore coerenza terminologica. Richiamandoci, dunque, al significato più tecnico del termine *preservation* e contestualizzandolo nel ciclo di vita della documentazione elettronica, possiamo concludere quanto segue: i nuovi servizi di archiviazione, voluti dal legislatore europeo, definiscono degli ambiti funzionali di natura preservativa associati ai diversi contesti e sistemi utilizzati per gli usi correnti – a scopo di business o per finalità giuridiche – dei documenti elettronici e dei relativi archivi digitali. In questa prospettiva la stessa previsione dei servizi di archiviazione elettronica potrebbe essere ricompresa, eventualmente, nella sfera della gestione documentale, considerato che anch'essa necessita di idonee funzioni di preservazione, né più né meno di qualsiasi altro contesto e sistema che abiliti all'utilizzo dei documenti elettronici. In un'ulteriore conferma, pertanto, di quanto già osservavo nel precedente capitolo di questo contributo.

4. I servizi di archiviazione elettronica e il modello italiano

Se si concorda su questa interpretazione, su di essa si può far leva per affrontare un ulteriore interrogativo: quanto di questo paradigma europeo dei servizi di archiviazione elettronica può ritrovare un suo equivalente, già realizzato, nel modello italiano? Nella ricerca di una possibile risposta credo si debba partire dal constatare come, tra i principi cardine su cui negli ultimi anni sono stati sviluppati in Italia i servizi di conservazione digitale, vi siano le regole tecniche contenute, da ultimo, nelle *Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici*. In particolare, quella che prevede che «il sistema di conservazione sia almeno logicamente distinto dal sistema di gestione informatica dei documenti» (Agenzia per l'Italia Digitale 2021, 31)³¹. Si tratta, in realtà, di un'indicazione che da tempo presente nel nostro ordinamento giuridico. Essa, infatti, compariva già nelle abrogate *Regole tecniche in materia di sistema di conservazione*, con un'articolazione leggermente differente: «il sistema di conservazione opera secondo modelli organizzativi esplicitamente definiti che garantiscono la sua distinzione logica dal sistema di gestione documentale, se esistente» (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013)³². Nella letteratura di settore questa regola tecnica non ha suscitato particolari perplessità. Essa però, per come è stata interpretata nei concreti processi di sviluppo dei servizi di conservazione digitale, ha avuto un preciso effetto: quello di espungere dai sistemi di gestione documentale le funzioni

³¹ Approvate dall'Agenzia per l'Italia Digitale con determinazioni del direttore generale 9 settembre 2020, n. 407 e 17 maggio 2021, n. 371.

³² Art. 5, comma 1.

di preservazione, riaggregate allora in sistemi ad hoc nettamente distinti dai primi. Potremmo, pertanto, riferirci al modello italiano come a un paradigma preservativo anomalo: da un lato, infatti, è indubbio che quelli che nel nostro paese indichiamo come servizi di conservazione digitale siano da considerare, più correttamente, come dei servizi di preservazione, in quanto destinati a documenti elettronici d'uso corrente da parte delle organizzazioni³³; dall'altro lato però le funzioni di preservazione non operano – come ci si aspetterebbe in base alla nozione di *preservation* in senso stretto – all'interno dei sistemi di *records management*, essendo autonomamente articolate in contesti e sistemi propri. Le ragioni che hanno imposto questa particolare configurazione credo dipendano dal punto di origine della normativa di settore nel nostro paese³⁴: le *Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali* (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2004). Quelle prime regole tecniche definivano, non a caso, la conservazione *sostitutiva*. Questa era chiamata a surrogare quella parte della gestione documentale che, all'epoca, si riteneva tecnologicamente e organizzativamente non in grado di garantire le funzioni di preservazione della documentazione elettronica. E tale sottovalutazione delle performance preservative dei sistemi di gestione documentale si è poi mantenuta, sottotraccia, in tutta la normativa posteriore.

In ogni caso, a prescindere dalle cause che hanno contribuito a strutturare in questo modo peculiare il modello italiano, esso risulta per alcuni suoi aspetti disfunzionale. In primo luogo in ragione del fatto che i documenti elettronici non sono concretamente trasferiti dalle applicazioni di gestione documentale a quelle di conservazione digitale, ma sono più semplicemente versati. La documentazione permane, infatti, presso gli originari sistemi di *records management* e al contempo dei *secondi esemplari* sono consegnati ai sistemi di conservazione. L'effetto finale è quello di duplicare su due fronti l'archivio digitale corrente della stessa organizzazione, con l'onere aggiuntivo di doverli costantemente tenere allineati, considerato che una sedimentazione documentale di natura corrente non è mai, per definizione, stabilizzata in senso assoluto. La disfunzione è, in secondo luogo, legata a una generale incertezza che abbraccia l'in-

³³ Non è un caso che l'art. 44, comma 1-bis del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*) solleciti le amministrazioni pubbliche a versare quanto prima possibile – quasi si trattasse di un'urgenza – i propri documenti elettronici in forma aggregata (fascicoli e serie informatiche) dagli originari sistemi di gestione documentale ai sistemi di conservazione digitale: «il sistema di gestione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni è gestito da un responsabile [...] Almeno una volta all'anno [questo] responsabile della gestione dei documenti informatici provvede a trasmettere al sistema di conservazione i fascicoli e le serie documentarie anche relative a procedimenti non conclusi».

³⁴ Per una disamina critica di come si è sviluppata in Italia la normativa relativa alla conservazione dei documenti elettronici si rinvia ad una serie di considerazioni di Federico Valacchi (Valacchi 2006, 80-96).

tero scenario: l'organizzazione – in particolare un'amministrazione pubblica – svolge i propri compiti servendosi degli esemplari dei documenti elettronici che persistono nella propria applicazione di gestione documentale, in quanto quest'ultima dispone oggi di sofisticate integrazioni con strumenti irrinunciabili: *in primis* quelli per la gestione dei flussi documentali e per la gestione dei processi di lavoro. In questo modo però l'organizzazione stessa, basando la propria operatività sugli esemplari catturati e persistenti nel proprio sistema di gestione documentale, riconosce ad essi una piena credibilità: dunque una piena validità ed efficacia o, per usare il linguaggio dell'ISO 15489-1:2016, un effettivo valore di evidenza. Stando così le cose, non si intende allora quale sia, rispetto ad esso, il *surplus di credibilità* conferito ai secondi esemplari custoditi dai sistemi di conservazione. I termini del problema non sono certo risolti se si invoca l'assai episodica necessità di esibire il documento elettronico come mezzo probatorio davanti a un giudice. Non vi è, infatti, una norma che obblighi il giudice a privilegiare, come prova documentale, l'esemplare del documento elettronico presente nell'applicazione di gestione documentale rispetto all'esemplare dello stesso documento custodito nel sistema di conservazione. Così ciò che sembra emergere è un interrogativo basilare su quale sia la concreta e irrinunciabile utilità di duplicare gli archivi digitali attraverso dei servizi di preservazione esterni ai sistemi di gestione documentale.

Il modello italiano potrà, dunque, costituire un riferimento utile per gli approfondimenti necessari a sviluppare il paradigma dei servizi di archiviazione elettronica previsti da eIDAS 2: certamente per quanto riguarda gli aspetti tecnologici, gli assetti organizzativi e le policy di vigilanza adottate dalle autorità pubbliche. Ad esso però si dovrebbe anche guardare come a un caso che ci impartisce, ahimè, una lezione amara, ma basilare: l'efficacia e l'efficienza dei futuri servizi di archiviazione non si giocherà esclusivamente sul terreno delle innovazioni tecnologiche, per quanto spinte, ma anche su quello di una loro idonea collocazione funzionale nel contesto del ciclo di vita del documento elettronico – per come si è andato definendo a livello di teoria e metodo verificati in questi decenni di esperienza sul campo – così da costruire un ecosistema documentario digitale davvero sostenibile.

Riferimenti bibliografici

- Agenzia per l'Italia Digitale. 2021. *Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici*. https://www.agid.gov.it/sites/agid/files/2024-05/linee_guida_sul_documento_informatico.pdf.
- Alfier, Alessandro. 2023. “Per una rigenerazione teorica dell'archivistica in Italia, a partire dal concetto di documento.” *AIDAinformazioni*, anno 41, no. 3-4 (luglio-dicembre): 9-26.

- Belisario, Ernesto. 2024. “Il regolamento eIDAS 2.0 e l’impatto sulla gestione documentale delle PA: quali prospettive?” *Rivista elettronica di diritto, economia e management* 15 (4): 32-41. https://www.clioedu.it/documenti/eventi-live-ondemand/rivista-elettronica/Rivista-elettronica-4_2024.pdf.
- Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione – CNI-PA. 2004. “Deliberazione 19 febbraio 2004, n. 11 Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali - Art. 6, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.” *Gazzetta Ufficiale* no. 57, 9 marzo 2004.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013. “Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5 -bis, 23 -ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44 -bis e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.” *Gazzetta Ufficiale* no. 59, 12 marzo 2014, Suppl. Ordinario no. 20.
- Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. “Codice dell’Amministrazione Digitale.” *Gazzetta Ufficiale* no. 112, 16 maggio 2005 - Suppl. Ordinario no. 93.
- eArchiving Initiative. 2024. *eIDAS Trust Electronic Archiving Services supported by the eArchiving Initiative*. White Paper, 28 maggio. https://ec.europa.eu/newsroom/repository/document/2024-22/eIDAS_Trust_Electronic_Archiving_Services_supported_by_the_eArchiving_Initiative_to4u8jdCPacvkjEhLY4ncfFRA_105792.pdf.
- European Commission. 2001. *Model requirements for the management of electronic records: MoReq specification*. Office for official publications of the European Communities. https://web.archive.org/web/20110720155236/http://dlmforum.eu/index.php?option=com_jotloader&view=categories&cid=23_75067adade55e2da39ea036bc400a33f&Itemid=100&lang=en.
- European Union. 2024. “eArchiving White Paper on eIDAS 2.” Last update 4 June. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/earchiving-white-paper-eidas2>.
- Giunta, Enrico, e Federica Marti. 2024. “Le potenzialità di eIDAS 2 sui servizi di conservazione digitale: stato dell’arte, impatti tecnologici e prospettive.” *Rivista elettronica di diritto, economia e management* 15 (4): 145-63. https://www.clioedu.it/documenti/eventi-live-ondemand/rivista-elettronica/Rivista-elettronica-4_2024.pdf.

- Guercio, Maria. 2019. *Archivistica informatica. I documenti in ambiente digitale*. Carocci.
- Guercio, Maria. 2023. “Nuovo eIDAS, le proposte per archiviazione e conservazione: verso più controllo.” *Agenda digitale*, 19 settembre. <https://www.agendadigitale.eu/documenti/nuovo-eidas-le-proposte-per-archiviazione-e-conservazione-verso-piu-controllo/>.
- International Council on Archives – Committee on electronic records. 1997. *Guide for managing electronic records from an archival perspective*. ICA. <https://www.ica.org/resource/ica-study-n8-guide-for-managing-electronic-records-from-an-archival-perspective/>.
- International Organization for Standardization. 2016. *International Standard ISO 15489-1. Information and documentation - Records management. Part. 1: Concepts and principles*. 2nd ed. ISO.
- Lisi, Andrea. 2024. “L’evoluzione del documento informatico nel nuovo quadro giuridico dell’eIDAS 2.” *Rivista elettronica di diritto, economia e management* 15 (4): 42-53. https://www.clioedu.it/documenti/eventi-live-ondemand/rivista-elettronica/Rivista-elettronica-4_2024.pdf.
- Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea. 2014. *Regolamento (UE) n. 910/2014 del 23 luglio 2014 relativo all’identificazione elettronica e ai servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE*. Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 257, 28 agosto 2014.
- Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea. 2024. *Regolamento (UE) 2024/1183 dell’11 aprile 2024 che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l’istituzione del quadro europeo relativo a un’identità digitale*. Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 1183, 30 aprile 2024.
- Pomarico, Raffaele. 2024. “La bozza di eIDAS 2 introduce il concetto di e-archiving: vediamo di che cosa si tratta e cosa cambia per il settore dei servizi fiduciari.” *Agenda digitale*, 26 marzo. <https://www.agendadigitale.eu/documenti/e-archiving-ecco-come-funziona-il-servizio-eidas-2/>.
- Sormani, Patrizia. 2024. “Dalla conservazione digitale all’e-archiving. I requisiti che un qualified trust service provider deve possedere per erogare il servizio di e-archiving: prospettive e scenari per il mercato.” *Rivista elettronica di diritto, economia e management* 15 (4): 126-44. https://www.clioedu.it/documenti/eventi-live-ondemand/rivista-elettronica/Rivista-elettronica-4_2024.pdf.
- Valacchi, Federico. 2006. *La memoria integrata nell’era digitale. Continuità archivistica e innovazione tecnologica*. Titivillus.

- Yeo, Geoffrey. 2010. "Representing the Act: Records and Speech Act Theory." *Journal of the Society of Archivists* 31 (2): 95-117.
- Yeo, Geoffrey. 2017. "Information, Records, and the Philosophy of Speech Acts." In *Archives in Liquid Times*, edited by Frans Smit, Arnoud Glau-de-mans, and Rienk Jonker. Stichting Archiefpublicaties.

AIDAinformazioni

Rivista semestrale di Scienze dell'Informazione

Anno 42

N. 3-4 – luglio-dicembre 2024

Contributi

ALESSANDRO ALFIER

Il nuovo regolamento eIDAS e alcune "quisquilie" archivistiche

FETTA BELGACEM, MARC TANTI

Exploration du réseau numérique YouTube autour de la santé des militaires : quelles sont les thématiques des discours, les sources d'informations et les acteurs de la communication ?

ELENA CARDILLO, LUCILLA FRATTURA

Assisted morbidity coding: the SISCO.web use case for identifying the main diagnosis in Hospital Discharge Records

VALERIA FEDERICI

A humanistic approach to datafication

ROSA PARLAVECCHIA

Testimonianze di un impegno culturale per l'Università di Salerno. Le carte di Alfonso Menna

FLAVIA SCIOLETTE, ANDREA BELLANDI, EMILIANO GIOVANNETTI, SIMONE MARCHI

CompL-it: a Computational Lexicon of Italian

Rubriche

CLAUDIO GNOLI

Non solo libri



mundaneum

In copertina

Disegno di Paul Orlet, Collections Mundaneum, centre d'Archives, Mons (Belgique).

ISBN 979-12-5965-456-4



9 791259 654564

ISSN 1121-0095



9 770112 100950